



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Report di Sostenibilità Direttiva CSRD

Temi di rilievo per le PMI clienti dei Commercialisti

(7 novembre 2024)

Commissione di studio Bilancio Sociale e di Sostenibilità - Criteri ESG dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova.

Consigliere delegato: Federico Diomeda

Introduzione

Il 25 settembre 2024 è entrato in vigore nel nostro Paese il D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 di recepimento della Direttiva Europea n. 2022/2464 “**CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive**” con la pubblicazione del D. Lgs. 2024/125 (GU n. 212 del 10 settembre 2024).

La direttiva CSRD ha ad oggetto la rendicontazione integrata di sostenibilità aziendale e sostituisce la precedente Non Financial Reporting Directive – NFRD (Direttiva 2014/95/UE) sulla rendicontazione non finanziaria, che era attuata in Italia dal D. Lgs. 2016/254.

Il presente documento si propone di fornire una prima illustrazione degli aspetti più importanti della Direttiva, non solo in funzione dei nuovi obblighi posti in capo ai soggetti obbligati, ma anche in relazione alla ricaduta (cosiddetto “trickle down” effect) sui soggetti non obbligati – in sostanza **le PMI che sono nella stragrande maggioranza imprese clienti della nostra categoria**. Come ormai tutti i colleghi avranno percepito la rendicontazione di sostenibilità e i criteri ESG in vigore in Europa e a livello mondiale rappresentano un obiettivo ed un percorso (assai complesso e costoso) verso un nuovo modello di business che faccia della sostenibilità ad ampio spettro una qualità intrinseca e connaturata al fine del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’Agenda ONU 2030 e, più in generale, un driver per indirizzare le risorse finanziarie messe a disposizione da finanziatori e investitori verso le attività più sostenibili.

La sfida per le imprese è in un certo senso simile dato che i principi e gli schemi sono di fatto unici, ma si articolano in maniera differente a seconda che l’impresa fosse già obbligata alla DNF ovvero avesse già iniziato un esercizio di reporting di sostenibilità volontariamente perché parte di gruppi di imprese **con capogruppo obbligata alla DNF**, ovvero a imprese anche di grandi dimensioni (e gruppi) che iniziano ora ad esplorare i nuovi scenari per terminare con le PMI che sono esonerate dal reporting di sostenibilità tout court ma che sono coinvolte nel medesimo processo perché il **sistema finanziario o la catena di business** cui appartengono le obbligano a dare risposte su tematiche ESG necessarie al reporting del soggetto richiedente.

La Commissione è del parere che la categoria dei Commercialisti debba alzare il livello di attenzione su tutta la tematica del reporting di sostenibilità proprio perché i clienti PMI,

anche se non sono formalmente obbligati, di fatto debbono prepararsi sui temi ESG proprio per rispondere ai questionari in arrivo.

Considerando che il sistema finanziario è sicuramente orientato/obbligato all'attribuzione di rating di sostenibilità che si integrano nel consueto rating per la concessione del credito e considerato che analogo processo sicuramente sarà seguito dai grandi committenti tenuti a riferire nel proprio report di sostenibilità sul grado di sostenibilità della propria "value chain", non paiono esistere ipotesi di "scorciatoie" che illudano le PMI di poter ritenersi indenni dalla nuova sfida ESG.

Anzi, proprio le PMI non obbligate debbono rapidamente prepararsi sui temi ESG per evitare di rimanere troppo indietro rispetto alla vorticoso evoluzione dei modelli di business.

La consapevolezza di tale sfida è la chiave di sviluppo per le PMI ed essa è più velocemente raggiungibile se il primo soggetto pienamente consapevole è il Commercialista della PMI.

E' inoltre opportuno considerare che il decreto di recepimento ha introdotto la figura del revisore della sostenibilità, disciplinando le modalità di svolgimento dell'incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, con conseguenti rilevanti modifiche alla disciplina recata dal d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39: una nuova attività di potenziale rilevante interesse per molti colleghi che sarà certamente richiesta dalle PMI clienti, magari in estensione all'attività di revisione legale che stanno già svolgendo.

1 I principali aspetti introdotti dalla direttiva europea sono:

1.1 L'ampliamento dei soggetti interessati.

Rispetto alla precedente normativa è stato aumentato il numero di aziende che sono obbligate a redigere un bilancio di sostenibilità. Pertanto, saranno interessate le aziende (o i gruppi di imprese) indicate nello schema sottostante che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, **due dei tre limiti dimensionali**.

Dal 2025 (anno fiscale 2024)

Le imprese attualmente soggette alla direttiva NFRD: imprese quotate, banche e assicurazioni con:

- **numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 500;**
- **totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;**
- **ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro.**

Dal 2026 (anno fiscale 2025)

Le grandi imprese (e **i gruppi di imprese che a livello consolidato**) superano 2 dei 3 seguenti parametri:

- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
- totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro.

Dal 2027 (anno fiscale 2026)

Le piccole e medie imprese **quotate** (PMI), gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni e riassicurazione dipendenti da un Gruppo ("captive") con:

- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250;
- totale dello stato patrimoniale: superiore a 450 mila euro e inferiore a 25 milioni euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore 900 mila euro e inferiore a 50 milioni euro.

Dal 2029 (anno fiscale 2028)

Società figlie e succursali di società madri extra-europee per le quali la capogruppo ha generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell'Unione, ricavi netti superiori a 150 milioni di euro e:

- un'impresa figlia soddisfa i requisiti dimensionali della CSRD;
- una succursale ha generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente.

Rispetto a quanto indicato nel testo della CSRD, i limiti dimensionali specificati nel decreto di recepimento già tengono conto dell'aumento del 25% delle soglie dimensionali di definizione di micro, piccole, medie e grandi imprese, ai sensi della direttiva delegata 2023/2775/UE.

1.2 L'aumento delle informazioni da fornire.

Le principali sono:

a) una descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa e della loro resilienza in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

b) i piani dell'impresa atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi e l'obiettivo dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050;

c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità a loro destinati;

d) una descrizione degli obiettivi e delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

e) procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità.

f) informazioni relativamente alla trasparenza delle imprese nelle dichiarazioni non finanziarie, specificando in particolare quota di fatturato, spese in conto capitale e operative relative ad attività considerate ecosostenibili.

L'EFRAG European Financial Reporting Advisory Group <https://www.efrag.org/en> sta lavorando per porre in essere una serie di documenti anche di prassi (Linee guida) per supportare le imprese in una pratica coniugazione delle suddette informazioni.

1.3 L'obbligo di collocazione dell'informativa nella relazione sulla gestione.

La rendicontazione di sostenibilità dovrà essere inclusa, in una sezione appositamente contrassegnata, nella relazione sulla gestione in una sezione appositamente contrassegnata.

1.4 Il principio di doppia materialità.

Le imprese saranno tenute a specificare i principali impatti legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore sulla società e sull'ambiente (prospettiva inside-out) e i rischi e le opportunità dei fattori di sostenibilità che influenzano lo sviluppo e la performance aziendali (prospettiva outside-in).

1.5 L'integrazione degli aspetti ESG lungo la catena del valore.

Le imprese dovranno includere anche le informazioni sugli impatti materiali, sui rischi e sulle opportunità connesse all'intera catena del valore a monte (e a valle), quali risultanti delle attività di due diligence e dell'analisi di materialità.

1.6 L'introduzione di standard di rendicontazione europei.

La Commissione ha adottato degli standard europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS), elaborati dall'EFRAG, che dovranno essere utilizzati dalle imprese soggette alla direttiva.

È inoltre in corso di definizione uno standard volontario e non giuridicamente vincolante da applicare alle micro, piccole e medie imprese per le PMI che non rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD, i VSME ESRS (Voluntary ESRS for non-listed small and medium sized Enterprises).

Tali standard, applicando i principi di informativa ESRS con il massimo grado di proporzionalità e semplificazione, mirano ad essere supporto per le PMI non quotate nell'inizio del loro percorso di sostenibilità ed un punto di riferimento per le controparti nella catena del valore e per i finanziatori.

1.7 Il formato elettronico unico di comunicazione. Il bilancio e la relazione sulla gestione dovranno essere redatti in formato XHTML e le informazioni contrassegnate tramite un sistema di "marcatura digitale" (tag), che sarà strettamente connesso all'implementazione del "Punto di accesso unico europeo" (ESAP).

Ulteriori aspetti introdotti per le imprese operanti in Italia

Il decreto di recepimento italiano introduce ulteriori aspetti che riguardano le imprese operanti in Italia, tra cui si segnala in particolare:

- **Informazione dei rappresentanti dei lavoratori.** In aggiunta a quanto previsto dalla direttiva europea, il decreto richiede alle aziende di prevedere modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori in merito alle informazioni sulla sostenibilità e di discuterne, fornendo loro i mezzi per ottenere e verificare tali informazioni. I rappresentanti dei lavoratori devono, a loro volta, comunicare i loro eventuali pareri all'organo amministrativo e di controllo.

- **Indicazioni sull'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.** Rispetto a quanto previsto dalla direttiva, che lasciava agli Stati membri la possibilità di prevedere che l'attestazione potesse essere rilasciata anche da un revisore diverso da quello del bilancio o da un prestatore indipendente di servizi di attestazione, **il decreto di recepimento prevede come unico soggetto abilitato a svolgere l'attività di attestazione i revisori legali dei conti iscritti nel Registro e che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità.** L'attività può essere svolta dallo stesso revisore incaricato della revisione legale del bilancio o da un diverso revisore legale e verterà sulla verifica della conformità agli standard di rendicontazione europei ESRS, agli obblighi di marcatura con tag elettronici e l'osservanza degli obblighi di informativa previsti. La conclusione della relazione sull'attestazione di sostenibilità sarà basata su un incarico di assurance limitato, con relativi principi che andranno adottati dalla Commissione Europea non oltre il 1° ottobre 2026. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Consob condurranno uno studio, alla luce dell'esperienza degli altri Stati membri, per analizzare i benefici e gli oneri derivanti dall'eventuale scelta di legittimare prestatori indipendenti.

- **Responsabilità e sanzioni.** La responsabilità di garantire che le informazioni siano fornite in conformità a quanto previsto dal decreto compete agli amministratori delle società. La responsabilità dell'organo amministrativo determina la necessità di competenze interne e di un genuino coinvolgimento nelle fasi più importanti dell'implementazione di un sistema di sostenibilità e di formazione della relativa reportistica. Le sanzioni previste sono di tipo amministrativo pecuniario e nei due anni successivi all'entrata in vigore del decreto si stabilisce che non possano essere superiori a 125 mila euro per le società di revisione e 50 mila euro per i revisori della sostenibilità.

Prossimi passi

La Commissione ha già proposto un evento sulla Analisi di Materialità e sta sovrintendendo un progetto di ricerca deliberato unitariamente dal Consiglio dell'Ordine e dall'Università di Genova avente ad oggetto una prima overview sulla prima applicazione dei principi ESG in ambito "volontario" e proseguirà l'attività di completamento dei processi di "standardizzazione" del reporting anche su base volontaria la cui traccia è proposta nell'ultimo paragrafo del documento dedicato ai più significativi documenti ad oggi pubblicati sulla materia.

Save the date

Il prossimo **5 dicembre 2024 dalle ore 14.30 alle ore 17,30 presso la sede dell'Ordine e sulla Piattaforma Concerto** si terrà un evento in cui la Commissione presenterà i risultati della ricerca dell'Università di Genova e organizzerà una tavola rotonda sulle prime riflessioni professionali legate al recepimento della CSRD in Italia e al loro impatto sulla categoria.

2 Sezione documenti rilevanti

La commissione propone di seguito un elenco di documenti fino ad oggi pubblicati utili alla miglior comprensione dei temi sopra illustrati, fra gli innumerevoli oggi disponibili e raccomanda la loro attenta lettura.

- a) [Documento MEF su dialogo sostenibilità PMI e banche](#)
- b) [ESRS Volontario per le piccole e medie imprese non quotate \(VSME ESRS\)](#)
- c) [Il decreto di attuazione della CSRD. Inquadramento normativo](#)
- d) [Il Bilancio di Sostenibilità: processo e fasi principali](#)
- e) [I fattori ESG nella valutazione d'azienda](#)
- f) [Modello 231 e fattori ESG: l'importanza di una virtuosa connessione](#)
- g) [Sostenibilità, governance e finanza dell'impresa – Impatto degli ESG con particolare riferimento alle PMI](#)
- h) [L'informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle PMI: indicazioni EBA-GM LOM e spunti operativi](#)
- i) [Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative](#)